



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it

pec disciplinare@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
COMUNICATO UFFICIALE N° 552 C.D.T. 48
DEL 03 GIUGNO 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI

Fax 091-6808498

Giattino Fabio
Lo Nigro Aldo
Porzio Franco

091 6808 422
091 6808 421
091 6808 438

sicilia.affarigenerali@lnd.it

sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda

091 6808 405

attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy

091 6808 419

sicilia.sgs@figc.it

sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe

091 6808 424

settoreimpiantisicilia@lnd.it

settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it (PEC)

COMMISSIONE DISCIPLINARE Fax 091 6808462

disciplinare.sicilia@lnd.it

disciplinare@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero
Lo Iacono Lia

091 6808 408
091 6808 428

sicilia.amministrazione@Ind.it
sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona

091 6808 463

sicilia.giudicesportivo@Ind.it
giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria

091 6808 409

gatto@Ind.it
gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Cinquemani Francesco

091 6808 425

sicilia.segreteria@Ind.it
sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Lo Sicco Laura

091 6808 440

crlnd.sicilia01@figc.it
sicilia.segreteria@Ind.it

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Sicco Laura

091 6808 440

laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498
--

Saccà Giovanni

091 6808 433

sicilia.settoretecnico@Ind.it

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni
Sconzo Giulio

091 6808 410

091 6808 423

sicilia.tesseramento@Ind.it
sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495
--

Bevilacqua Silvio
Mendola Paolo

091 6808 406

091-6808 475

sicilia.dr5@Ind.it
sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe
Cutrera Giovanni

091 6808 473

091 6808 410

sicilia.femminile@Ind.it
femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Si ribadisce inoltre che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@Ind.it

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

disciplinare@Indsicilia.legalmail.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

APPELLI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Roberto Vilardo e Francesco Giarrusso, nonché dal Dott. Roberto Rotolo componenti, tra i quali l'ultimo anche con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro, si è riunita il giorno 03 giugno 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n° 13/A

A.P.D. LINGUAGLOSSA (CT), avverso inibizione del dirigente sig. Giuseppe Lo Giudice fino al 21/10/2018; squalifica dell'allenatore sig. Andrea Carmelo Cerra fino al 21/10/2017; squalifica dei calciatori sigg. Mauro Grasso, Giacomo Lo Castro e Salvatore Raiti fino al 21/10/2018; squalifica dei calciatori Salvatore Maccarrone e Daniele Montagno Bozzone fino al 21/10/2016 - Gara Campionato Juniores regionale Linguaglossa/Calcio Aci San Filippo del 21/10/2013 – C.U. n° 21 della Delegazione Provinciale di Catania del 23/10/2013.

La A.P.D. Linguaglossa, con corposo e motivato appello, corredato da documenti, ha impugnato le decisioni adottate dal primo giudice e sopra riportate, ritenendole, qui in sintesi, *“gravemente ingiuste nei confronti dei tesserati neppure coinvolti nell'accaduto”* e ancora *“da ritenersi eccessive rispetto ai tesserati coinvolti, attesa la tenuità delle violazioni commesse”*.

Le stesse considerazioni sono state espresse dal rappresentante della società appellante in sede di audizione, come richiesto.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il procedimento disciplinare si svolge sulla base degli atti ufficiali di gara ed ancora che, a norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.1, il rapporto dell'arbitro e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Non si possono pertanto prendere in considerazione altri documenti e perizie, che non possono fare parte del procedimento stesso.

Ciò posto, per venire all'esame dei motivi di appello, si può in primo luogo rilevare che nessuna incongruenza è ravvisabile nella descrizione dei fatti fornita dal direttore di gara, né sono apparse all'esame degli atti particolari evidenze che avrebbero potuto fare ritenere *“inventato in molte sue parti”* il referto arbitrale, come invece sostenuto dall'appellante.

Tuttavia, stante l'assenza del direttore di gara all'udienza di convocazione a suo tempo fissata per fornire taluni chiarimenti circa l'effettiva identificazione dei responsabili, questa Commissione ha ritenuto di dover interessare la Procura Federale, attivatasi anche nei confronti dei tesserati raggiunti da sanzione disciplinare.

Nel corso delle audizioni questi ultimi, come si legge nella relazione finale datata 23/04/2014 acquisita agli atti del procedimento, *"hanno tutti dichiarato di essere i responsabili dei fatti a loro contestati, confermando quanto descritto dall'arbitro nel proprio referto di gara"*.

Argomentando nel merito, questa Commissione rileva che le sanzioni irrogate dal primo giudice ai calciatori sigg. Grasso, Lo Castro e Raiti possono essere contenute come in dispositivo, pur se riferite per intero alle fattispecie addebitate, avuto riguardo alla collaborazione resa dai predetti in sede di indagini da parte della Procura Federale ed avuto altresì riguardo alla loro giovane età.

Analoghe considerazioni valgono per la posizione del calciatore sig. Maccarrone Salvatore, per il quale la sanzione irrogata dal giudice di prime cure deve essere rideterminata in termini più equi come da dispositivo.

Per ciò che concerne la posizione del calciatore sig. Montagno Bozzone, anch'egli apparso collaborativo, può procedersi ad una revisione della sanzione, avuto riguardo all'atteggiamento da questi tenuto in campo, solo indirettamente strumentale all'aggressione violenta posta in essere da altri tesserati.

Vanno poi confermate le sanzioni irrogate al dirigente sig. Lo Giudice, resosi autore di atti di violenza e quella relativa alla posizione dell'allenatore sig. Cerra, il cui coinvolgimento, in parte ricavabile dalle stesse ammissioni dell'appellante e poi dalla confessione resa alla Procura Federale già risultava con chiarezza in sede di esame del referto arbitrale.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone contenersi fino al 21/10/2017 la sanzione della squalifica a carico dei calciatori sigg. Mauro Grasso, Giacomo Lo Castro e Salvatore Raiti; dispone contenersi fino al 30/06/2016 la sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Salvatore Maccarrone; dispone contenersi fino al 31/12/2015 la sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Daniele Montagno Bozzone.

Dispone confermarsi il resto dei provvedimenti già assunti dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Catania.

Senza addebito di tassa reclamo, non versata.

DEFERIMENTI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Roberto Vilardo e Francesco Giarrusso, nonché dal Dott. Roberto Rotolo componenti, tra i quali l'ultimo anche con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro, e con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv.to Giulia Saitta, si è riunita il giorno 03 giugno 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n° 290/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. SELLY DAVID ROMEO

Con nota 4888/508 pf 13 14 AA/ac del 10/03/2014 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Selly David Romeo per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S., in relazione all'art. 40 comma 11 bis delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato

Comunicato Ufficiale 552 Commissione Disciplinare Territoriale 48 del 03 giugno 2014

per alcuna società estera, al fine di ottenere senza averne titolo il tesseramento nella stagione sportiva 2013/2014 per la società Resuttana San Lorenzo.

All'udienza dibattimentale la parte deferita presente personalmente ed assistita dal legale di fiducia, ha chiesto di essere ammessa al patteggiamento ai sensi dell'art. 23 C.G.S.

Ordinanza:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

- *rilevato che prima dell'apertura del dibattimento il sig. Selly David Romeo ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'articolo 23 C.G.S., individuata nella pena base di mesi uno di squalifica ridotta a giorni venti di squalifica;*
- *rilevato che la Procura Federale ha prestato il proprio consenso all'applicazione della pena come sopra determinata;*
- *visto l'art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1) possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*
- *ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente*

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Selly David Romeo la sanzione della squalifica per giorni venti.

Dichiara la chiusura del procedimento.

La presente delibera va notificata alla parte ed alla Procura Federale e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alla parte, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e dal rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro, si è riunita il giorno 03 giugno 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 242/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Sporting San Paolo (931672 – cessate attività dal 25/10/2013)

Sig. De Simone Sebastiano (Presidente all'epoca dei fatti)

N°17 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/01/2014 prot. 11.793 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la Società ASD Sporting San Paolo ha cessate le attività dal 25/10/2013, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. De Simone Sebastiano;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Augello Kevin, Bascetta Giuseppe, Cappello Francesco, Cappello Joseph, Celia Adriano, De Caro Alberto, Di Dio Giuseppe, Di Natale Daniele, Giacchi Angelo, Gozzo Roberto, Infantino Christian, Lombardo Andrea, Marino Gianfranco, Mazzarella Mauro, Pappalardo Saverio, Pollicita Salvatore, Scilipoti Bartolo, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 243/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. Montagnareale ASD (740256)

Sig. Barbitta Antonino (Presidente all'epoca dei fatti)

N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/01/2014 prot. 11.794 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la Pol. Montagnareale ASD è già stata sanzionata per analoga inadempienza con decisione pubblicata sul C.U. 452 CDT 32 del 24/04/2012, applica:

l'ammenda di € 1.260,00 alla società Pol. Montagnareale ASD - 740256);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Barbitta Antonino;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Addamo Rosario, Arlotta David, Biondo Eugenio, Bonanno Gianluca, Brigandi Natale, Busco Simone, Buzzanca Emanuele, Cadili Giuseppe Donato, Ciano Roberto, Costanzo Nunzio, Costanzo Santo, Di Blasi Antonio, Donzi Sostini, Maccagnano Alessandro, Magistro Michele, Marziano Antonino, Novello

Simone, Olivo Filippo, Pagana Mattia, Sciammetta Davide, Segreto Francesco, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 244/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASC Atletico Biancavilla (740920)

Sig. Caserta Franco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°14 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 31/01/2014 prot. 11.814 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASC Atletico Biancavilla è già stata sanzionata per analoga inadempienza con decisione pubblicata sul C.U. 380 CDT 25 del 13/03/2012, applica:

l'ammenda di € 840,00 alla società ASC Atletico Biancavilla (740920);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Caserta Franco;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Arena Giuseppe, Caserta Placido, Catalfo Giuseppe, Di Carlo Gabriele, Laudani Alfredo, Leocata Alfredo, Licari Orazio, Longo Marco, Panebianco Gianluca, Pappalardo Giampiero, Privitera Angelo, Rizzo Antonino, Rubino Antonio, Ventura Salvatore, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 245/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Eurosport Avola (934267)

Sig. Di Maria Gaetano (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche

finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 31/01/2014 prot. 11.815 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno inviato memorie difensive allegando i certificati medici attestanti l'idoneità all'attività agonistica per la s.s. 2012/13 dei calciatori deferiti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non procedere nei confronti della Società ASD Eurosport Avola (934267), del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Di Maria Gaetano, dei calciatori Russo Gregorio, Scala Marco, Silvia Ivano, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 246/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Nuova Azzurra (934462)

Sig. Giunta Sebastiano Giovanni (Presidente all'epoca dei fatti)

N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 31/01/2014 prot. 11.816 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Nuova Azzurra è già stata sanzionata per analoga inadempienza con decisione pubblicata sul C.U. 88 CDT 7 del 24/09/2013, applica:

l'ammenda di € 420,00 alla società ASD Nuova Azzurra (934462);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Giunta Sebastiano Giovanni;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Alosi Gianbartolo, Caliri Sebastiano Cristian, Cuce Cristian, Lucarelli Raul Orlando, Milone Paride Samuele, Munafo Letterio, Pino Romolo, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 247/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Pol. Palma (936741)

Sig. Amato Calogero (Presidente all'epoca dei fatti)

N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 31/01/2014 prot. 11.817 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 420,00 alla società ASD Pol. Palma (936741);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Amato Calogero;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Balistreri Gaspare, Castronovo Alessandro, Marino Calogero, Schembri Rosario, Scrofani Giuseppe, Zarbo Salvatore, Mancuso Salvatore, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 03/06/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**